

Decreto lavoro

La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con mod., dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
G.U. n. 150, 28 giugno 2013, Serie Generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis).

Art. 9

Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

13. All'articolo 2463 *bis* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;

b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili» (1);

c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «presso una banca» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto» (2).

15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione» (2).

(omissis).

Note:

(1) Lettera inserita dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99.

(2) Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99.

IL COMMENTO di Angelo Busani

Per effetto del D.L. n. 76/2013 si dispone ora di una s.r.l. "ordinaria", che può indifferentemente avere il capitale sociale posizionato sopra o sotto il valore nominale di 10 mila euro, e di una s.r.l. "semplificata", caratterizzata (oltre che dal fatto di poter avere come soci solo le persone fisiche, peraltro di qualunque età, e di poter essere amministrata da non soci) dalla pressoché totale mancanza di autonomia statutaria, per la ragione di doversi inderogabilmente adottare, quali clausole dall'atto costitutivo, quelle imposte dal modello standard di fonte regolamentare. Nel contempo, è stata eliminata la società a responsabilità limitata a capitale ridotto introdotta dal D.L. n. 83/2012, vale a dire quella tipologia di s.r.l. con capitale sociale inferiore ai 10 mila euro e con statuto non compreso da un "modello standard", riservata alla partecipazione di persone fisiche che avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data dell'atto costitutivo.

La L. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (il cosiddetto "D.L. Lavoro"), ha, di nuovo, notevolmente variato la "geometria" della società a responsabilità limitata. In estrema sintesi (e principalmente) (1):

a) è stata eliminata la s.r.l. "a capitale ridotto", quale introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (il cosiddetto "D.L. Crescita"), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134;

b) viene consentito di costituire una s.r.l. "ordinaria" con capitale inferiore ai 10 mila euro (d'ora innanzi, "nuova/e s.r.l.c.r.") (2);

c) è stata riformata la società a responsabilità limitata semplificata (la "s.r.l.s.", disciplinata dall'art. 2463 bis, c.c., introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - il cosiddetto "D.L. Sviluppo" -, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), essendone stata modificata la disciplina sotto diversi e rilevanti aspetti e, in particolare, non più limitandola alla partecipazione di soci con meno di 35 anni e ammettendo la presenza di amministratori "estranei".

Probabilmente, la ragione di questo nuovo intervento legislativo va anzitutto intuita nell'intento di realizzare un quadro normativo più razionale e coerente rispetto a quello precedente, il quale, per certi versi, appariva persino privo di senso (anche perché frutto di un "interventismo" legislativo animato più da obiettivi di propaganda (3) che da ragioni di effettiva necessità od opportunità, come facilmente poteva desumersi dal solo rilievo della tempistica del legislatore, il quale, dopo nemmeno sei mesi dall'introduzione della s.r.l. per soci *infra* 35enni, corse sorprendentemente e confusamente a introdurre - sempre con decretazione d'urgenza - un'altra s.r.l., quest'ultima riservata a soci *ultra* 35enni, generando non pochi problemi di coordinamento della affrettata disciplina di quest'ultima figura con quella della s.r.l.s.); inoltre, sempre probabilmente, nella presa d'atto che, se si deve facilitare lo *start*

up di nuove iniziative economiche, non si può, come invece era stato fatto (4), limitare la facilitazione ai soli giovani imprenditori, perché, così operando, si dimenticano altre istanze non meno degne di protezione e incentivo (ad esempio, almeno quelle delle donne, dei cassaintegrati, degli "esodati", dei disoccupati, eccetera) (5).

L'eliminazione della s.r.l.c.r. di cui al D.L. n. 83/2012

Come detto, il "D.L. Lavoro" anzitutto elimina

Note:

(1) Leggendo il presente commento, occorre tenere presente che esso è stato scritto nei primi giorni del settembre 2013, e quindi in assenza del preannunciato decreto ministeriale modificativo o sostitutivo del D.M. Giustizia 23 giugno 2012, n. 138, recante il «modello standard» di atto costitutivo della s.r.l.s., in dipendenza del disposto dell'art. 2463 bis, comma 2, c.c.; nonché in assenza di "massime" e di "direttive" professionali di prevedibile prossima emanazione.

(2) Ma fin da ora sottolineando, per chiarezza, che non vi è più l'obbligo, per la s.r.l. con capitale "sotto soglia", di comporre la propria denominazione con l'espressione "a capitale ridotto"; e che pertanto l'acronimo "s.r.l.c.r." è qui usato solo per ragioni di brevità verbale.

(3) Nella Relazione d'accompagnamento al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il Governo scriveva che l'introduzione della s.r.l.c.r. era finalizzato a conseguire «un avanzamento di ben 6 posti nella classifica» internazionale *doingbusiness* della *World Bank*, osservandosi che il nostro Paese vi occupava ingloriosamente il settantasettesimo posto. Sulla fallacia della rincorsa a scalare questa classifica, a causa delle modalità con le quali essa viene predisposta, cfr. Busani, *Fisco e credito per ridurre le fughe*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 agosto 2013.

(4) Nella Relazione d'accompagnamento al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, introduttivo della s.r.l.s. nel nostro ordinamento, si leggeva, invero, che «la disposizione tende a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante la loro partecipazione a strutture societarie prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti».

(5) Lo si sottolineava in Busani - Busi, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e la s.r.l. a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in questa *Rivista*, 2012, 1305.

(art. 9, comma 14, lett. a), D.L. n. 76/2013) la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, vale a dire quella tipologia di s.r.l. con capitale sociale inferiore ai 10 mila euro (da conferire obbligatoriamente in denaro) e con statuto non compresso da un “modello standard”, riservata alla partecipazione di «persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» (ma con la possibilità di nominare amministratori che non fossero soci).

Quanto alle s.r.l.c.r. iscritte nel Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, esse, d'imperio, «sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata» (art. 9, comma 15, D.L. n. 76/2013): in altri termini, senza doversi fare luogo a deliberazioni di modificazione statutaria, il Registro delle imprese dovrebbe automaticamente, e in autonomia, provvedere a “riconvertire” le s.r.l.c.r. in s.r.l.s., e ciò a prescindere da qualsiasi richiesta che, in tal senso, sia formulata degli amministratori delle s.r.l.c.r. interessate; costoro, piuttosto, dovrebbero diligentemente provvedere al deposito, presso il Registro delle imprese di competenza, di una versione aggiornata dello statuto delle s.r.l.c.r. da essi amministrate, recante (per imperio del legislatore) la sostituzione (in qualunque parte dello statuto essa sia presente e, in particolare, nella denominazione sociale) dell'espressione “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” con l'espressione “società a responsabilità limitata semplificata”, e ciò appunto in esito al sopravvenuto mutamento normativo (per questa operazione non è tuttavia previsto alcun abbattimento dei costi previsti per le formalità da compiere presso il Registro delle imprese).

Limitando la “automatica conversione” delle s.r.l.c.r. in s.r.l.s. alle sole s.r.l.c.r. iscritte nel Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, la legge lascia invero scoperto il caso (che però è evidentemente di pura teoria) in cui, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, vi fosse una s.r.l.c.r. bensì costituita, ma non (ancora) iscritta nel Registro delle imprese. In tale ipotesi, non pare tuttavia potersi far luogo a una soluzione diversa da quella della “conversione automatica” in s.r.l.s. che la legge - come detto - dispone per le s.r.l.c.r. iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013: e così il Registro imprese dovrebbe iscrivere (o, meglio, dovrebbe averle iscritte) come s.r.l.s. e, pure in questo caso, gli amministratori dovrebbero farsi carico di depositare al Registro delle imprese uno statuto nel quale l'espressione “società a responsabi-

lità limitata a capitale ridotto” sia sostituita con l'espressione “società a responsabilità limitata semplificata”. L'alternativa, che appare francamente eccessiva (e, pertanto, non plausibile, per la ingiustificata disparità di trattamento che si determinerebbe tra due fattispecie pressoché identiche), sarebbe che il Registro delle imprese non accetti la domanda di iscrizione di queste s.r.l.c.r. e che i soci costituenti debbano darsi carico di modificare in s.r.l.s. l'atto costitutivo della “vecchia” s.r.l.c.r. per poi rivolgersi, di nuovo, al Registro delle imprese al fine di domandare l'iscrizione della s.r.l.s. risultante da questa modificazione.

La nuova s.r.l.s. e il «modello standard» di atto costitutivo

La principale caratteristica della s.r.l.s. (oltre al fatto di avere costi di costituzione praticamente azzerati) (6) era, e senz'altro rimane, quella di essere una società «senza statuto» (7), e ciò in quanto (ai sensi dell'art. 2463 bis, comma 2, c.c.), eccezionalmente rispetto a qualsiasi altro tipo societario del nostro ordinamento, «L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto» ministeriale (8); detta «conformità al modello standard», evidente-

Note:

(6) Per la costituzione della s.r.l.s. (ma non per ogni successiva attività che la s.r.l.s. compia: e così non anche, in particolare, per la cessione di quote al capitale della s.r.l.s. e per ogni atto di modifica del contratto sociale dal quale la s.r.l.s. è stata originata) è infatti abbattuta la massima parte dei costi che occorre invece sostenere per costituire una s.r.l. “ordinaria”: infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 1/2011, «L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili». In sostanza, il notaio deve lavorare gratis e i costi sono limitati all'imposta fissa di registro, alla tassa annuale della Cciaa e alla vidimazione dei libri sociali, essendo disposta l'esenzione dall'imposta di bollo (sull'atto costitutivo, sui suoi allegati, sulla copia per la registrazione, sulla copia per il Registro delle imprese e sulla domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese) e dai diritti per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

(7) In Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, si sostenne che lo standard è «un documento unico, e quindi non v'è, né vi potrebbe essere, uno statuto allegato così come anche previsto in via generale dal codice per la società a responsabilità limitata “ordinaria”». Ma cfr. oltre la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano che ha ammesso, entro determinati limiti, la confezionabilità di uno statuto della s.r.l.s.

(8) Si tratta di un decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. In dipendenza dell'art. 2463 bis, comma 2, c.c., e anteriormente al D.L. n. 76/2013, venne emanato il D.M. Giustizia 23 giugno 2012, n. 138 (pubblicato in G.U. 14 agosto 2012, n. 189) il quale, alla luce del D.L. n. 76/2013, dovrà essere evidentemente modificato. Non pare infatti

(segue)

mente, oltre che sussistere all'atto della costituzione della società, deve permanere per tutto il corso della sua esistenza e, pertanto, sarebbe illegittima qualsiasi deliberazione che (se la società si mantenga nell'assetto di s.r.l.s.) fosse approvata al fine di modificare, sotto qualunque aspetto, le clausole del «modello standard» (salvo interpretare detta modifica come approdo della s.r.l.s. in una «nuova s.r.l.c.r.»).

La novità recata in materia di atto costitutivo «standard» dal D.L. n. 76/2013 è che le «clausole» del «modello standard» vengono ora espressamente definite come «inderogabili» (questa esplicita previsione di «inderogabilità» è stata introdotta dall'art. 9, comma 15 bis, D.L. n. 76/2013, che l'ha collocata nel nuovo terzo comma dell'art. 2463 bis, c.c.). Tale specificazione di «inderogabilità» mette evidentemente la parola fine alla controversa discussione (9) se, anteriormente al D.L. n. 76/2013, le clausole del «modello standard» fossero pattizamente modificabili e, in caso affermativo, se esistesse un perimetro oltre il quale questa modificabilità non si sarebbe resa legittima.

La proclamata inderogabilità delle clausole del «modello standard» vale dunque a confermare la tesi (10) per la quale (a parte la considerazione - già di per sé assorbente - secondo cui non può un regolamento derogare alla legge della quale esso è

questa (e solo questa) è la *ratio* della standardizzazione dello statuto, da un lato, viene ulteriormente confermata la possibilità, per i soci di integrare ed ampliare il contenuto dello statuto *standard*, d'altro lato, tale possibilità risulta necessariamente subordinata al fatto che il profilo relativo alla gratuità della prestazione notarile venga negoziato e risolto dalle parti interessate, ovvero i soci costituenti ed il notaio»; Cagnasso, *Nel limbo gli effetti del superamento della soglia*, in *Italia Oggi*, 30 agosto 2012, 24, secondo il quale il modello «standard» «appare troppo sintetico ed inidoneo a disciplinare i vari profili della vita societaria», con la conseguenza che «irrigidendo la disciplina e impedendo tutta una serie di opzioni può sorgere il rischio di rendere inutilizzabile o scarsamente fruibile il nuovo istituto, che deve già scontare i problemi relativi alla sostanziale mancanza del capitale sociale» (nel medesimo senso anche De Angelis, *La nuova srl semplificata e a capitale ridotto*, in *Italia oggi*, 24 settembre 2012, 8; Baudino, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2012, 12, 38). Secondo Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 18, «Si deve [...] ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.». Nell'ambito della massimazione di fonte notarile, alla tesi espressa nella Massima R.A.1 del Comitato Notarile Triveneto (secondo la quale «Il modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-stato della s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi imm modificabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista [...]. Il [...] notaio rogante e/o le parti non potranno [...] apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2463 bis c.c.») si contrappose la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano («La presenza di clausole convenzionali aggiuntive - ove compatibili con la disciplina generale della s.r.l. e con la disciplina della s.r.l. a capitale ridotto - non incide sulla legittimità dell'atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse. Non si ritiene in ogni caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 2, D.M. Giustizia n. 138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari»). Come noto, la discussione ebbe il suo apice (e la sua conclusione) con la Nota n. 43644 del 10 dicembre 2012 del Ministero della Giustizia, fatta propria, con la Circolare n. 3657/C prot. n. 33 del 2 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico (sulla quale cfr. Busani, *Modificabile lo statuto della s.r.l.s.*, in *Il Sole 24 Ore*, 9 gennaio 2013) ove venne affermato «che l'atto costitutivo e lo statuto delle società [a responsabilità limitata semplificata] ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti» e che «appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad un normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione dei criteri e principi volti a confermare il modello inderogabile di costituzione dell'ente». In precedenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota prot. 182451 del 30 agosto 2012, aveva invece ritenuto «maggiormente coerente con il quadro normativo in essere l'interpretazione secondo cui l'atto costitutivo (nonché statuto) redatto secondo il modello standard, non potesse essere oggetto di integrazioni, risultando altrimenti necessario utilizzare altre forme societarie (ad esempio, e per contiguità, la s.r.l. a capitale ridotto), per le quali non sono previsti modelli standard, né la gratuità dell'operato del notaio».

(10) Sostenuta in Busani - Busi, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e la s.r.l. a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in questa *Rivista*, 2012, 1305.

Note:

(segue nota 8)

che il «modello standard» di cui al D.M. n. 138/2013 possa continuare a regolamentare la confezione delle clausole dell'atto costitutivo della s.r.l.s.: infatti, la normativa sopravvenuta confligge in una pluralità di punti con il testo del modello di atto costitutivo recato dal D.M. n. 138/2012, e una materia così sensibile come quella delle «clausole [...] inderogabili» che il D.M. n. 138/2012 contiene non pare poter essere consegnata a uno standard che, se già ante D.L. n. 76/2013 era farraginoso sotto una pluralità di aspetti, oggi ne presenta alcuni addirittura disapplicabili per intervenuta abrogazione.

(9) Cfr., ad esempio, Rescigno, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata (art. 2463 bis c.c.; art. 44 d.l. n. 83/12; d.m. giustizia 23 giugno 2012, n. 138)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 65 e 76-78, il quale riteneva che le «parti possano in sede di costituzione integrare il modello purché le integrazioni non siano in contrasto con quanto stabilito dalla legge in modo non derogabile e dalle previsioni del modello» e, più specificamente, riteneva ammissibili clausole in materia di durata della società, circolazione delle quote, diritti particolari ex art. 2468 relativi all'amministrazione, e decisioni dei soci, con l'eccezione però delle regole in materia di presidenza dell'assemblea; Reviglioni, *La società a responsabilità limitata semplificata*, in Bione - Guidotti - Pederzini (a cura di), *La nuova società a responsabilità limitata*, Padova, 2012, 658, il quale riteneva che «la *ratio* della tipizzazione dello statuto è quella di ridurre al minimo l'intervento e la prestazione notarile nella configurazione delle regole statutarie, allo scopo di poter stabilire (e giustificare) la regola della gratuità della prestazione», di conseguenza, «[s]

applicazione, dato che la norma legislativa inequivocabilmente disponeva, e tuttora dispone, che «L'atto costitutivo deve essere redatto [...] in conformità al modello standard») in tanto è concepibile l'affrancamento della costituzione della s.r.l.s. da costi professionali in quanto l'opera del professionista - dovendosi appunto "solamente" procedere alla "compilazione" di un modello preconstituito - sia ridotta ai minimi termini (ma, beninteso, non annullata: si pensi alla verifica dei poteri di firma dei contraenti che intervengano per procura, della legittimazione dei componenti, della capacità giuridica dei contraenti e del loro regime patrimoniale coniugale, della liceità dell'oggetto sociale, della conformità delle espressioni di volontà dei contraenti rispetto alla legislazione applicabile, eccetera).

Pertanto, l'espressione «si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili» (contenuta nell'art. 2463 *bis*, ultimo comma, c.c.) non può più - come invece in passato è accaduto - prestarsi ad essere artificiosamente interpretata come il "cavallo di Troia" per introdurre variazioni discrezionali nel «modello standard», ma deve essere confinata nel suo alveo proprio, e cioè quale espressione dell'ovvio principio in base al quale, essendo la s.r.l.s. un "sottotipo" della s.r.l. "ordinaria", tutte le norme di quest'ultima devono evidentemente ritenersi applicabili anche al "sottotipo" s.r.l.s., se «compatibili» con esso: si pensi, ad esempio, alle norme sulla responsabilità dei soci (art. 2462 c.c.), sugli acquisti "pericolosi" (art. 2465, comma 2, c.c.), sulla postergazione del finanziamento soci rispetto al pagamento dei creditori diversi dai soci (11) (art. 2467 c.c.), sul recesso (art. 2473 c.c.), sulle modifiche dell'atto costitutivo (art. 2480 c.c.), eccetera. E pure l'espressione secondo la quale «Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti» (art. 1, comma 2, D.M. n. 138/2012), fintantoché questo decreto continuerà a regolamentare la materia dello «statuto standard» va letta nel predetto ovvio senso.

In altri termini, chi vuole operare con una s.r.l.s., deve tenerla così com'è delineata nella legge e nel D.M. attuativo; chi invece vuole una s.r.l. con capitale ridotto, ma con statuto *tailor made*, deve utilizzare la "nuova s.r.l.c.r." e cioè la ordinaria s.r.l. con l'applicazione delle regole previste per il caso del posizionamento del suo capitale sociale a un valore nominale inferiore a 10 mila euro. In particolare, dato che nella s.r.l.s. non si può "deraglia-

re" dal binario dell'atto costitutivo "standard", ne consegue che nella s.r.l.s. non si rendono attivabili (né in fase di costituzione della società, né successivamente, mediante modifiche all'atto costitutivo della s.r.l.s., a meno di interpretare la vicenda come una evoluzione della s.r.l.s. verso una "nuova s.r.l.c.r.") tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una s.r.l. "non semplificata" (e sarebbe palesemente illegittimo che tali opzioni fossero attivate dall'emanando D.M. recante il "nuovo" «modello standard»). Tra quelle principali, basti ricordare almeno (salvo tornare oltre su alcune di esse, per più specifiche riflessioni):

a) la facoltà di attribuire ai soci "particolari diritti" (concessa dall'art. 2468, comma 3, c.c.);

b) la possibilità di pattuire (ai sensi dell'art. 2469, comma 1, c.c.) clausole inerenti al trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale (quali la clausola di intrasferibilità, la clausola di prelazione, la clausola di gradimento, la clausola che dispone della sorte della quota in caso di morte del socio, la clausola di "covendita", la clausola di "trascinamento" in caso di cessione della propria partecipazione da parte di uno dei soci, eccetera);

c) la possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge (ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.);

d) la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società (ai sensi dell'art. 2473 *bis*, c.c.);

e) la previsione, in caso di pluralità di amministratori, di forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione (di cui all'art. 2475, comma 3, c.c.);

f) la possibilità di prevedere forme di decisione degli amministratori diverse dalla riunione collegiale (di cui all'art. 2475, comma 4, c.c.);

g) la possibilità di prevedere un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello stabilito dalla legge (ai sensi dell'art. 2478 *bis*, comma 1, c.c.);

h) la possibilità di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle che la legge attribuisce alla decisione dei soci stessi (ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c.) (12);

i) la possibilità di prevedere forme di decisione

Note:

(11) Nel senso della compatibilità dell'art. 2467 c.c., con la normativa della s.r.l.s. e della "vecchia" s.r.l.c.r., cfr. anche Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 25.

(12) Cfr. in tal senso anche Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in *CNN Notizie* del 5 novembre 2012.

dei soci diverse dalla riunione assembleare (ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c.);

j) la possibilità di prevedere modalità di convocazione dell'assemblea e *quorum* assembleari diversi da quello prescritti dalla legge (nell'art. 2479 *bis*, commi 1 e 3, c.c.) (13);

e così via.

Resta comunque fermo che la disposta inderogabilità del «modello standard», se impedisce l'inserzione di clausole discrezionali o opzionali, non può essere interpretata così rigorosamente da non consentire ogni variazione «dovuta», «innocua» o attingente non alla «struttura permanente» della s.r.l.s. ma al suo «temporaneo funzionamento». E così si rende plausibile l'introduzione (su alcuni di tali aspetti si tornerà oltre, per più specifiche riflessioni):

a) di formule «d'esordio» o di «chiusura» dell'atto pubbliche tipiche della prassi notarile, che non siano contemplate dal «modello standard» o in esso siano difformemente riportate (14);

b) di clausole che riproducano esattamente norme di legge applicabili alla s.r.l.s. (potendosi persino giungere a confezionare un vero e proprio statuto, come allegato dell'atto costitutivo, purché, appunto riprodotto in modo pedissequo la normativa comunque applicabile nonché le clausole dell'atto costitutivo che siano di natura «durevole», e cioè non contingente) (15);

nonché (ove il «modello standard» non le preveda) (16):

c) di una clausola sulla nominabilità di amministratori non soci;

d) di una clausola sulla durata in carica dell'organo amministrativo nominato in sede di atto costitutivo;

e) di una clausola sulla data di chiusura del primo esercizio (17);

f) della nomina di un organo di controllo monocratico o di un revisore;

g) dell'indirizzo della sede sociale (18).

Inevitabile domandarsi, a questo punto, quale sia la sorte delle clausole che vengano illegittimamente introdotte in un atto costitutivo di s.r.l.s. in difformità dal «modello standard». Non pare difficile concludere per la non iscrivibilità nel Registro delle imprese di un siffatto atto costitutivo, per sua palese illegittimità (sia formale che sostanziale) e, pure, nel senso della nullità di dette clausole difformi per contrarietà a norma imperativa (19); quanto poi al fatto che, dalla clausola «infetta», il *virus* della nullità si propaghi all'intero atto (ai sensi degli artt. 1419, comma 1, e 2332, c.c.) oppure che da essa

Note:

(13) Cfr. in tal senso anche Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in *CNN Notizie* del 5 novembre 2012.

(14) Cfr. in tal senso cfr. la Massima R.A.1 del Comitato Notarile Triveneto, secondo la quale «Il modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi imm modificabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista ma non anche in relazione alle formule dell'atto pubblico proposte. Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant'è che risultano incomplete (ad esempio manca l'intestazione «Repubblica Italiana» e l'espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante) oltre che riferite ad un'unica ipotesi tipo (quella dell'atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l'assistenza di testimoni, ecc.). Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali»; e pure la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano per la quale «L'atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012: (a) le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all'intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell'atto pubblico [...]».

(15) Cfr. in tal senso la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano (emanata anteriormente il d.l. 76/2013 ma tuttora applicabile sotto questo aspetto) per la quale «L'atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012: [...] (c) le clausole meramente riprodotte di norme di legge, quando anche redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell'atto costitutivo».

(16) Come, in effetti, non le prevede il D.M. n. 138/2012.

(17) Cfr. in tal senso la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano (emanata anteriormente il D.L. n. 76/2013 ma tuttora applicabile sotto questo aspetto) per la quale «L'atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463 bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012: [...] (b) le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio [...] l'indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali [...]».

(18) Cfr. in tal senso la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano (emanata anteriormente il D.L. n. 76/2013 ma tuttora applicabile) per la quale «L'atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463 bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012: [...] (b) le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale, ai sensi dell'art. 111 *ter* disp. att. c.c. [...]».

(19) In Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, si sostiene che «ogni integrazione o variazione al modello non consentita implica una difformità rispetto al modello che si traduce nella nullità delle relative clausole, salva l'automatica sostituzione di diritto con le regole codicistiche».

consegua (pur sempre comunque permanendo la non iscrivibilità dell'atto nel Registro delle imprese) una radicale riqualificabilità dell'atto costitutivo di s.r.l.s. in atto costitutivo di altro tipo societario (ad esempio, in una s.r.l. con capitale sotto i 10 mila euro o in una s.n.c.) è evidentemente questione che non pare essere affrontabile se non al cospetto del singolo caso concreto.

Titolarità e pegno delle quote di s.r.l.s.

Un'altra rilevante novità del D.L. n. 76/2013 è quella che riguarda le caratteristiche dei soci della s.r.l.s.: è dunque ora disposto che le persone fisiche socie della s.r.l.s. possono avere un'età qualsiasi, poiché è stata abolita (per effetto dell'art. 9, comma 13, lett. a), D.L. n. 76/2013) la previsione (che era contenuta nel previgente testo dell'art. 2463 bis, comma 1, c.c.) secondo la quale i soci della s.r.l.s. non dovevano avere compiuto i trentacinque anni d'età. È stato pure abolito, di conseguenza (per effetto dell'art. 9, comma 13, lett. c), D.L. n. 76/2013, il quale ha soppresso il comma 4 dell'art. 2463 bis, c.c.) il divieto di far luogo alla cessione di quote di partecipazione al capitale sociale della s.r.l.s. a soggetti ultra trentacinquenni (20).

Il D.L. n. 76/2013 non tocca, invece, l'art. 2463 bis, comma 1, c.c., sotto il profilo che esso (disponeva e tuttora) dispone che l'unico socio o i soci della s.r.l.s. possono essere solo persone fisiche (e ciò, ovviamente, sia all'atto della costituzione della società, sia durante l'intera sua esistenza). Non è pertanto consentito che le quote di partecipazione al capitale sociale di s.r.l.s. appartengano (né in piena proprietà né in nuda proprietà né in usufrutto) ad altre società o ad altri soggetti diversi dalle persone fisiche (a prescindere dal fatto che essi siano dotati, o meno, della personalità giuridica), i quali evidentemente non possono entrare nella compagine sociale di una s.r.l.s., oltre che in sede di atto costitutivo, nemmeno per effetto del compimento di qualsiasi altro tipo di operazione dalla quale consegua l'appartenenza a tali soggetti di una quota di capitale della s.r.l.s. (in proprietà piena o nuda o in usufrutto), come potrebbe ad esempio accadere per effetto di un aumento del capitale sociale della s.r.l.s. (che sia sottoscritto non da una persona fisica) oppure di una fusione o di una scissione le quale, rispettivamente, abbiano una s.r.l.s. come incorporante o come beneficiaria della scissione.

Peraltro, dato che pare eccessivo ritenere la nullità (o, semplicemente, l'inattuabilità) di una fusione, di una scissione o di un aumento del capitale

sociale se queste operazioni abbiano come esito una s.r.l.s. partecipata anche da soggetti diversi dalle persone fisiche (e dato che appare eccessivo pure ritenere - in tali casi - la società in stato di liquidazione o essersi verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio che non sia una persona fisica), altro da concludere non resta che ritenere in tali casi la s.r.l.s. evoluta in "nuova s.r.l.c.r."

Identico esito pare doversi avere nel caso di ingresso nel capitale sociale della s.r.l.s. degli eredi o dei legatari (i quali, inusualmente, siano soggetti diversi dalle persone fisiche) del socio che sia deceduto lasciando appunto come propri successori (nella quota di partecipazione alla s.r.l.s.) soggetti diversi dalle persone fisiche. Invero, se la regola è che nella s.r.l.s. non vi possono essere soci diversi dalle persone fisiche, non pare esservi ragione di distinguere tra l'ingresso di nuovi soci per effetto di un atto *inter vivos* e l'ingresso di nuovi soci per effetto di una successione *mortis causa*: e quindi, piuttosto che concludere nel senso che la successione *mortis causa* apra le porte della s.r.l.s. alla presenza nel suo capitale sociale di soci diversi dalle persone fisiche, appare invero preferibile ritenere, anche in questo caso, la s.r.l.s. divenuta appunto una "nuova s.r.l.c.r."

Quanto infine al pegno su quote di una s.r.l.s., probabilmente non è vietato che esso sia costituito a favore di un soggetto diverso da una persona fisica: ma è ovvio che, se ciò accada e se l'inadempimento dell'obbligazione garantita porti all'escussione del pegno, tale soggetto non possa rendersi assegnatario della quota di s.r.l.s. sottoposta a pegno o che essa sia forzatamente aggiudicata a un soggetto che non sia una persona fisica.

Capitale della s.r.l.s. e conferimenti dei soci

La s.r.l.s. deve essere costituita con conferimenti eseguiti (dal socio unico o dai soci) necessariamente in denaro, i quali debbono dar luogo a un capitale sociale di valore nominale inferiore alla soglia dei 10 mila euro, con l'opzione di posizionarlo tra

Nota:

(20) Con il che si provoca l'obsolescenza del punto 4 del «modello standard» di cui al D.M. n. 138/2012, il quale prescriveva di inserire nell'atto costitutivo della s.r.l.s. la clausola secondo la quale «È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo».

un *floor* di 1 euro e un *cap* di 9.999,99 euro (art. 2463 *bis*, comma 2, n. 3), c.c.); con tale regola di un capitale sociale nominale obbligatoriamente compreso tra 1 e 9.999,99 euro si introduce dunque, nel sistema delle società di capitali, la stranezza, senza precedenti, di un “capitale massimo”, in violenta contrapposizione alla ricorrente denuncia circa il nanismo delle società italiane in quanto a loro capitalizzazione.

Non può quindi essere qualificata come s.r.l.s. una società nella quale, in sede di sua costituzione, sia conferito un capitale sociale di valore nominale superiore a quello massimo previsto dalla legge; né può continuarsi a chiamare s.r.l.s. quella società che, nel corso della sua vigenza, si trovi a raggiungere (ad esempio, a seguito di un'operazione di aumento di capitale, gratuito o a pagamento, oppure per effetto di una fusione o di una scissione) un valore nominale del capitale sociale superiore al predetto importo di euro 9.999,99; peraltro, non importa che i conferimenti in danaro siano di valore nominale complessivamente superiore alla soglia dei 9.999,99 euro, ma importa che da detti conferimenti derivi un capitale sociale “nominale” appostato a un importo inferiore a 10mila euro (cosicché l'eventuale sovrapprezzo, e cioè l'eccedenza dei conferimenti rispetto al limite dei 9.999,99 euro, potrà, ad esempio, essere posizionato in una riserva di patrimonio netto; allo stesso modo, non pare impedita, durante l'esistenza della s.r.l.s., l'effettuazione di versamenti nel patrimonio netto, quali quelli in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, a copertura di prevedibili perdite, eccetera, poiché appunto non impattano sul valore nominale del capitale sociale).

Nell'atto costitutivo della s.r.l.s., oltre a doversi menzionare «l'ammontare del capitale sociale» (in tal senso dispone l'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 3), c.c.) e la «quota di partecipazione al capitale di ciascun socio» (requisito prescritto dall'art. 2463, comma 2, n. 6), c.c., ed “importato” nella s.r.l.s. dal richiamo testuale che ne fa l'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 4), c.c.), devono essere indicati anche «i conferimenti di ciascun socio»: per il vero, l'art. 2463 *bis*, c.c., tace sul punto, ma, dato che l'indicazione dei conferimenti nell'atto costitutivo è pretesa dall'art. 2463, comma 2, n. 5), c.c., per la s.r.l. “ordinaria” (e quindi anche per quella che ha il capitale sociale sotto i 10 mila euro) non si vedrebbe la ragione per la quale i conferimenti dei soci non sarebbero da indicare nell'atto costitutivo della s.r.l.s., dovendolo invece essere nell'atto costitutivo di “qualsiasi” s.r.l.; di conseguenza, deve ritenersi la

prescrizione di cui al predetto art. 2463, comma 2, n. 5), c.c., valevole anche per l'atto costitutivo di s.r.l.s. per effetto del richiamo di cui all'art. 2463 *bis*, ultimo comma, c.c. (ecco dunque una ragione di valido utilizzo di questa norma!), per la quale - come già osservato - «si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili» (21).

In sede di atto costitutivo occorre che il capitale sociale sia «sottoscritto e interamente versato» in denaro (art. 2463 *bis*, comma 2, n. 3), c.c.); pertanto, non sono ammessi conferimenti in natura (probabilmente, per la ragione che il legislatore ha inteso con ciò snellire la fase della costituzione della società, evitando il procedimento di stima che si impone per il conferimento in natura, che è un *iter* normalmente non semplice né breve e che, comunque, è costoso e, quindi, disallineato con “l'atmosfera di gratuità” che connota la costituzione della s.r.l.s.) né è ammesso il versamento del denaro “per centesimi” (con la paradossale conseguenza che, qualora il capitale della s.r.l.s. sia attestato a un valore nominale superiore a 2 mila 500 euro, in sede di atto costitutivo occorre un versamento superiore a quello che dovrebbe essere effettuato per la costituzione di una s.r.l. “ordinaria” non unipersonale, caso nel quale - come noto - si può versare il venticinque per cento dell'importo sottoscritto).

È inoltre prescritto che il versamento del capitale iniziale sia eseguito (come ora accade anche per la “nuova” s.r.l. “ordinaria”, ai sensi dell'art. 9, comma 15 *bis*, lett. a), D.L. n. 76/2013, il quale, in tal senso, innova l'art. 2464, comma 4, c.c.) non in una banca ma “nelle mani” di coloro che sono nominati quali amministratori della s.r.l.s. (22). Nell'atto costitutivo devono pure essere «indicati» i «mezzi di pagamento» utilizzati per versare agli amministratori il capitale iniziale: per il vero, questa prescrizione è dettata (dal nuovo art. 2464, comma 4, c.c., così innovato dall'art. 9, comma 15 *bis*, lett. a), D.L. n. 76/2013) per le s.r.l. “ordinarie”, qualunque sia il loro capitale e, quindi, anche se abbiano un capitale inferiore ai 10 mila euro, ma deve

Note:

(21) A questa situazione di “non lucidità” del testo della legge ha posto comunque rimedio il «modello standard» di cui al D.M. 138/2012, prevedendo appunto (al paragrafo 9) l'indicazione, nell'atto costitutivo della s.r.l.s., dell'ammontare dei versamenti fatti da ciascun socio.

(22) Secondo il «modello standard» di atto costitutivo recato dal D.M. Giustizia n. 138/2012, gli amministratori che ricevono il versamento del capitale iniziale devono rilasciarne «ampia e liberatoria quietanza».

probabilmente ritenersi applicabile (perché pure in questo caso non si vedrebbe la ragione di un trattamento diverso della s.r.l.s. rispetto alle “altre” s.r.l.) anche alla s.r.l.s., per la ripetuta ragione secondo la quale «si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili» (art. 2463 bis, ultimo comma, c.c.) (23).

Essendo dettata solo per l'atto costitutivo la norma che impone l'effettuazione di conferimenti solo in denaro e l'integrale immediata liberazione delle sottoscrizioni, è opportuno chiedersi se, anche in sede di aumento di capitale (che, beninteso, non deve essere tale da posizionare il valore nominale del capitale sociale della s.r.l.s. al di sopra della soglia dei 9.999,99 euro, caso nel quale si avrebbe una obbligatoria evoluzione della s.r.l.s. in s.r.l. “ordinaria”), si rendano vietati i conferimenti in natura e i versamenti “per centesimi” delle sottoscrizioni di conferimenti in denaro. Anche se appare senz'altro suggestivo l'argomento secondo il quale la forma semplificata di questa s.r.l. potrebbe far propendere per l'estensione, all'intera esistenza della s.r.l.s., delle regole dettate per la sua costituzione, sembra più plausibile (24) l'impressione che, trattandosi di norme di divieto, è complicato immaginare l'applicazione al di là delle fattispecie per le quali esse sono espressamente dettate (25).

Funzionamento, amministrazione e rappresentanza della s.r.l.s.

L'atto costitutivo della s.r.l.s. deve anche contenere:

a) le «norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza» (questa non felicissima espressione è contenuta nell'art. 2463, comma 2, n. 7), c.c., richiamato nella s.r.l.s. dall'art. 2463 bis, comma 2, n. 4), c.c.);

b) l'indicazione delle «persone cui è affidata l'amministrazione» (questa espressione è contenuta nell'art. 2463, comma 2, n. 8), c.c., richiamato nella s.r.l.s. dall'art. 2463 bis, comma 2, n. 4), c.c.).

A quest'ultimo riguardo, il D.L. n. 76/2013 ha recato una notevole novità, prevedendo che gli amministratori della s.r.l.s. possono ora anche non essere soci: è stata infatti abolita (per effetto dell'art. 9, comma 13, lett. b), D.L. n. 76/2013) la previsione, prima contenuta nell'art. 2463 bis, comma 2, n. 6), c.c., per la quale gli amministratori dovevano appunto essere scelti tra i soci (26).

La possibilità di affidare l'amministrazione della s.r.l.s. anche a soggetti non soci apre almeno due temi nuovi.

Anzitutto, la questione, di non agevole soluzione, relativa al fatto che, nella s.r.l. “ordinaria”, «l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci» «[s]alvo diversa disposizione dell'atto costitutivo» (art. 2475, comma 1, c.c.); espressione normativa che non può non essere ritenuta riferibile anche alla s.r.l.s. (per effetto del più volte menzionato richiamo che la disciplina della s.r.l.s. opera, ex art. 2463 bis, ultimo comma, c.c., alle norme della s.r.l. “ordinaria” «in quanto compatibili»), nel cui ambito però la materia non è (più) normata: sarebbe infatti ben strano che l'amministratore “estraneo” possa essere presente in una s.r.l. “ordinaria” solo qualora l'atto costitutivo preveda questa ipotesi, e che, invece, l'amministratore “estraneo”

Note:

(23) Anche il «modello standard» di cui al D.M. 138/2012, prevede (al punto 9) l'indicazione delle modalità con le quali i soci effettuano i rispettivi versamenti.

(24) Cfr. in tal senso la Massima n. 130 del Consiglio Notarile di Milano (emanata anteriormente il d.l. 76/2013 ma tuttora applicabile sotto questo aspetto).

(25) Secondo Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 21, «il divieto di conferimenti in natura è una regola immanente alle nuove figure societarie e ne dovrebbe derivare che tale divieto valga anche in sede di aumento di capitale. Se però, come si è detto, la ratio dell'obbligo di conferimenti in natura va rinvenuta nelle esigenze di semplificazione della fattispecie costitutiva della società, in un momento successivo alla costituzione queste esigenze potrebbero essere venute meno e conseguentemente anche il divieto di conferimento in natura. L'accoglimento di questa soluzione potrebbe comportare effetti anche in ordine ai c.d. aumenti gratuiti realizzati con l'imputazione delle riserve a capitale. Negli aumenti di capitale gratuito le poste di patrimonio netto utilizzate in sede di aumento costituiscono poste di passivo ideale a fronte di un attivo composto anche di beni in natura o crediti. Sotto un profilo sostanziale, essi sono quindi aumenti in natura. Se si ritiene che la s.r.l.c.r. e la s.r.l.s. non possano ricorrere a questo tipo di aumenti di capitale, ne deriva che esse non possano ricorrere neppure a questo tipo di aumenti, se non per la quota parte coperta attraverso la cassa». Cfr. anche la Massima n. 130 del Consiglio Notarile di Milano (emanata anteriormente il D.L. n. 76/2013 ma tuttora applicabile sotto questo aspetto), secondo cui «L'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione [...] di s.r.l. semplificate [...]. Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate [...], nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata [...]. Le operazioni di aumento di capitale in tali sottotipi di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria”».

(26) Con il che si provoca l'obsolescenza anche del punto 5 del «modello standard» di cui al D.M. n. 138/2012, il quale prescriveva di inserire nell'atto costitutivo della s.r.l.s. la clausola secondo la quale «L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci»

possa essere presente in una s.r.l.s. a prescindere da qualsiasi abilitazione in tal senso del suo atto costitutivo, stante la indubbia e assai più forte impronta personalistica presente nella s.r.l.s. rispetto alla s.r.l. "ordinaria". Altro non resta - pare - che ritenere la possibilità (lo preveda, o meno, il «modello standard» di atto costitutivo) (27) di inserire nell'atto costitutivo della s.r.l.s., a discrezione dei soci costituenti, una clausola abilitante la possibilità di nomina di amministratori "estranei" (e pure di introdurre una modifica in tal senso dell'atto costitutivo di una s.r.l.s. che non rechi tale clausola): vi sarebbe, altrimenti, un grave corto circuito, provocato dal fatto che lo sdoganamento dei non soci per la gestione della s.r.l.s., operato con il D.L. n. 76/2013, resterebbe "lettera morta" a causa dell'impossibilità di variare le clausole del «modello standard».

Vi è inoltre da valutare il tema se l'amministrazione della s.r.l.s. possa essere affidata anche a soggetti diversi dalle persone fisiche: in senso negativo potrebbe deporre la considerazione che la s.r.l.s. è fortemente incardinata su di un principio di "fisicità" dei suoi "componenti" (come dimostrato dal fatto che soci possono esserne solo persone fisiche) e che, pertanto, dal divieto di partecipazione al capitale di soggetti che non siano persone fisiche, potrebbe derivarsi anche un obbligo di composizione dei suoi organi se non con persone fisiche; in senso positivo, invece, sta la (senz'altro più agevole e plausibile) argomentazione che il legislatore nulla sul punto ha detto e che le norme di divieto devono essere, per loro stessa natura, restrittivamente interpretate e non possono essere utilizzabili al di fuori delle specifiche fattispecie per le quali esse sono dettate.

Sempre in materia di «amministrazione» della s.r.l.s. c'è poi da notare che, fino a che non verrà emendato, il «modello standard» di cui al D.M. n. 138/2012 altro non dice se non prevedere (al punto 6):

- a) la nomina di uno o più amministratori;
- b) la «specificazione del ruolo svolto» da taluno di essi «nell'ambito del consiglio di amministrazione» (con ciò probabilmente intendendosi la qualificazione di uno di costoro quale "presidente" del *board* ma - non certo - quale amministratore delegato, un po' perché la delega dei poteri non può non provenire dall'organo delegante, e cioè il consiglio di amministrazione, un po' perché la previsione di un amministratore delegato nell'atto costitutivo di una s.r.l.s. (28) costituirebbe comunque un evidente deragliamento rispetto alla previsione di "indero-

gabilità" delle clausole dell'atto costitutivo "standard");

c) la presenza dei neo nominati amministratori alla stipula dell'atto costitutivo ai fini di accettare la carica, di dichiarare «non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società», di (punto 9) dare «ampia e liberatoria quietanza» del versamento dei conferimenti in denaro e di attestare «che il capitale sociale è interamente versato».

Essendo dunque quello appena descritto il perimetro legislativo e regolamentare in tema di amministrazione della s.r.l.s., se si segue l'orientamento - in precedenza illustrato - secondo il quale non si possono attivare le opzioni che la legge consente alla s.r.l. "ordinaria", non potrebbero quindi introdursi nella s.r.l.s. (né in sede di atto costitutivo né, successivamente, in sede di modifica dell'atto costitutivo medesimo, salvo ritenere perciò evoluta la s.r.l.s. in una "nuova s.r.l.c.r."), come in parte già sopra accennato, le opzioni che la legge consente, invece, per la amministrazione della s.r.l. "ordinaria", vale a dire, ad esempio:

a) un sistema amministrativo diverso dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione; e, quindi, non paiono introducibili le modalità dell'amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva (29), anche se un argomento (che, peral-

Note:

(27) Ovviamente (essendo stato emanato quando nella s.r.l.s. non erano nominabili gli amministratori "estranei") il «modello standard» di cui al D.M. n. 138/2012 non prevede la possibilità di nomina di amministratori non soci.

(28) La nominabilità di un amministratore delegato in una s.r.l., pur in assenza, nella disciplina della s.r.l., di una norma analoga a quella recata dall'art. 2381 c.c., è generalmente ammessa, ma a condizione che lo statuto della s.r.l. preveda questa eventualità: cfr. in tal senso, ad esempio, Abriani, *Sub art. 2475*, in Benazzo - Patriarca (diretto da), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 344; Libonati, *Diritto commerciale*, Milano, 2005, 469; Presti - Rescigno, *Corso di diritto commerciale*, II, Bologna 2005, 236; Carcano, *Sub art. 2475*, in Bianchi (a cura di), *Società a responsabilità limitata*, Milano, 2008, 576.

(29) Invece, la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano (emanata nel vigore della legislazione vigente anteriormente al D.L. 76/2013) opinava che dall'espressione «eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio di amministrazione» si potesse «desumere che i soci possano liberamente scegliere non solo tra uno o più amministratori, ma anche tra modello collegiale (consiglio di amministrazione) e modello pluripersonale ai sensi dell'art. 2475, comma 3, c.c., in considerazione del fatto che la specificazione del ruolo nel consiglio di amministrazione è solo "eventuale"». A favore dell'introduzione di diversi modelli di amministrazione cfr. anche Baudino, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2012, 12, 42, per il quale l'art. 2475 c.c. «sicuramente applicabile alla fattispecie, consente inoltre ai soci ampia libertà di scelta circa il sistema di amministrazione della società, (segue)

tro, sembra debole al cospetto della proclamata inderogabilità delle clausole del «modello standard» di atto costitutivo) nel senso della malleabilità su questo punto del «modello standard» di atto costitutivo (30) potrebbe essere tratto dal rilievo secondo cui, quando l'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 4) (31), c.c., rimanda all'art. 2463, comma 2, n. 7), c.c. (32), con ciò consentirebbe una variazione rispetto al «modello standard» (di cui al D.M. n. 138/2012), al fine appunto di rendere possibile, nel caso di nomina di una pluralità di amministratori, un approdo diverso dal fatto che essi vadano - di necessità - a comporre un organo invariabilmente collegiale; e ciò anche perché, come oltre si vedrà discutendo il tema della data di chiusura del primo esercizio sociale e il tema della durata in carica dell'organo amministrativo nominato in sede di atto costitutivo, non pare il «modello standard», nonostante la sua inderogabilità, essere alieno dal permettere un intervento additivo con clausole destinate a regolare la vita societaria non strutturalmente (e cioè con clausole di natura identica a quella delle clausole tipicamente contenute in uno «statuto») ma solo temporaneamente (e cioè con clausole di natura identica a quella delle clausole che sono tipicamente contenute in un «atto costitutivo»);

b) il *casting vote* del presidente;

c) la clausola *simul stabunt simul cadent*;

d) le forme di decisione consigliare consistenti nella «consultazione scritta» e nel «consenso espresso per iscritto»;

e) l'attribuzione ai soci della decisionalità su materie inerenti la gestione della società.

Anche sulle materie del «funzionamento della società» e della «rappresentanza», il «modello standard» (di cui al D.M. n. 138/2012) è assai laconico.

Quanto al «funzionamento», null'altro il «modello standard» (di cui al D.M. n. 138/2012) dice se non che (punto 8) «L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione». Al riguardo, non è ben chiaro a cosa si alluda con il riferimento a una «assemblea dei soci» che si svolga «ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci»: ma è probabile che si tratti di un'espressione normativa frutto evidentemente di una impurità redazionale, in quanto, come già osservato, non paiono potersi ammettere nella s.r.l.s. ambiti decisionali dei soci diversi da quello assembleare (non potendosi pertanto nella s.r.l.s. dar corso a decisioni dei soci assunte mediante «consultazione scritta» oppure «consenso espresso

per iscritto»), mentre la norma in questione sembra evocare scenari nei quali le decisioni dei soci vengano adottate al di fuori di un contesto assembleare (33).

Sul tema poi della rappresentanza della s.r.l.s., se la legge dispone - come detto - che l'atto costitutivo deve contenere le «le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti [...] la rappresentanza» (ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 7), c.c., richiamato nella s.r.l.s. dall'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 4), c.c.), il «modello standard» (di cui al D.M. n. 138/2012) si limita a esplicitare (al

Note:

(segue nota 29)

ammettendo accanto alle forme tradizionali (organo amministrativo uninominale, organo pluripersonale collegiale), le forme di amministrazione disgiuntiva oppure congiuntiva, regolate dalle disposizioni previste in tema di società di persone»; e Attanasio, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in questa *Rivista*, 2012, 899. Nel senso che nella s.r.l.s. ante D.L. n. 76/0213 non potessero invece introdursi clausole sulla amministrazione pluripersonale congiuntiva e disgiuntiva, cfr. Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012.

(30) Il quale detta la seguente formula: «Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ... (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione)».

(31) Secondo il quale nell'atto costitutivo della s.r.l.s. occorre indicare «4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463».

(32) Secondo il quale nell'atto costitutivo della s.r.l. «ordinaria» vanno indicate «7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza».

(33) Invece, secondo la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano (emanata nel vigore della legislazione vigente anteriormente al d.l. 76/2013), la predetta espressione («ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci») legittimava «la scelta di avvalersi anche della modalità extra-assembleare per le decisioni dei soci, tenuto conto che la disposizione contenuta nel modello standard contempla espressamente la eventualità che le decisioni non sia assunte dall'assemblea». In Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, si sosteneva invece che questa previsione «va letta nel senso che il ricorso al metodo assembleare è inderogabile solo nei casi previsti dall'art. 2479 comma 4, e cioè per le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2482-bis [...] nonché lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Ne deriva, quindi, che al di fuori di tali ipotesi, saranno gli amministratori della società a responsabilità limitata semplificata a stabilire di volta in volta se ricorrere al metodo assembleare, a quello della consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto». Secondo Cagnasso, *Nel limbo*, cit., «alcune scelte sembrano in effetti ammesse dallo stesso modello standard ove si prevede espressamente la possibilità di decisioni assembleari dei soci e quindi anche di decisioni extra assembleari».

punto 7) che «[a]ll'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società».

Può dunque il «modello standard» (34) che nulla dica sul punto essere integrato con previsioni del tipo che «la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione»? oppure che «la rappresentanza della società spetta, oltre che a detto presidente, anche a quei membri del consiglio di amministrazione che (per categorie di atti o caso per caso) siano investiti di tale potere con decisione del *board*»? Invero, la previsione del «modello standard» appare categorica (e quindi rende difficilmente sostenibile ogni opinione di sua modificabilità), ma, anche qui, non può non osservarsi che, dovendo l'atto costitutivo della s.r.l.s. contenere «le norme relative» alla «rappresentanza», ciò pare legittimare l'impressione di una possibile integrazione del «modello standard» (35).

Il controllo della s.r.l.s.

Il «modello standard» (di cui al D.M. n. 138/2012) non contiene alcuna previsione in merito al controllo della s.r.l.s.

Limitando qui il ragionamento alla fase costitutiva della s.r.l.s. (e dunque prescindendo dal fatto che la s.r.l.s. nel corso della sua esistenza possa maturare i presupposti - evidentemente diversi dal valore nominale del capitale sociale - del controllo «obbligatorio») e quindi limitandolo al solo controllo «facoltativo», vi è peraltro da notare, da un lato, che l'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 4), c.c., richiama nella s.r.l.s. il disposto dell'art. 2463, comma 2, n. 8), c.c., secondo il quale nell'atto costitutivo della s.r.l. «ordinaria» può essere indicato l'«eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» e, d'altro lato, che l'art. 2477, comma 1, c.c. (il quale ben potrebbe ritenersi richiamato nella s.r.l.s. dall'art. 2463 *bis*, ultimo comma, c.c.) dispone che «L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo».

Non appare dunque implausibile (anche se il caso è più teorico che pratico), per effetto del predetto quadro normativo, che i soci della s.r.l.s. possano facoltativamente dotarsi di un organo di controllo, specialmente se si tratti (al fine di evitare eccessivi «scuotimenti» del «modello standard») un organo monocratico, determinandone funzioni e composizione (36).

La durata della s.r.l.s., la data di chiusura degli esercizi sociali, la durata in carica dell'organo amministrativo

L'art. 2463 *bis* c.c. non si occupa (né se ne occupa il «modello standard» recato dal D.M. n. 138/2012) della durata della s.r.l.s. e della data di chiusura dei suoi esercizi (e, in particolare, del primo esercizio, vale a dire quello nel quale la società è costituita). Pare doversi concludere che, non prevedendosi nulla nel «modello standard», la regolamentazione di queste due materie debba essere rimessa (ai sensi dell'art. 2463 *bis*, ultimo comma, c.c.) alle regole di *default* normalmente applicabili alla s.r.l. «ordinaria», e quindi:

a) quanto alla durata della società, alla regola secondo la quale, ove non sia diversamente disposto nell'atto costitutivo, la durata deve intendersi indeterminata (37) (arg. *ex artt.* 2463 e 2473, comma

Note:

(34) Per il quale nell'atto costitutivo della s.r.l.s. deve essere riportato che «7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società». Con la conseguenza che (a meno di interpretare l'espressione del modello standard nel senso che la rappresentanza della s.r.l.s. compete all'organo come tale e non agli «amministratori» intesi *uti singuli*, come invece è scritto nell'art. 2475 *bis*, comma 1, c.c.) ove si possa trarre argomento dall'art. 1716, comma 2, c.c. (in tema di agire disgiunto dei mandatar) e dall'art. 2266, comma 2, c.c. (in tema di agire disgiunto dei rappresentanti di società di persone), nonché ovviamente dal predetto art. 2775 *bis*, comma 1, c.c., a ciascun amministratore dovrebbe spettare la rappresentanza della società, in via disgiuntiva dagli altri membri dell'organo amministrativo.

(35) Per Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, invece, la rappresentanza spetta «agli amministratori in via congiunta fra loro. Tuttavia, laddove il consiglio di amministrazione abbia, previo consenso dell'assemblea, delegato proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad alcuni dei suoi componenti, negli stessi limiti delle relative funzioni dovrà intendersi attribuita anche la rappresentanza».

(36) In senso contrario, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazione Novità Normative, in *CNN Notizie* del 5 novembre 2012: «Nessuna clausola dell'atto costitutivo "tipizzato" nel decreto ministeriale si occupa dell'organo di controllo. È chiaro, tuttavia, che nella società a responsabilità limitata semplificata l'organo di controllo, in composizione monocratica, sia avrà solo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria, che sono quelli previsti dal comma 3 dell'art. 2477, c.c., dovendosi escludere che una s.r.l.s. possa avere una capitale non inferiore a quello minimo previsto per le spa. Ciò in quanto la nomina facoltativa, prevista dal comma 1, dipende da una precisa indicazione nell'atto costitutivo, che il modello "tipizzato" non consente».

(37) Nel senso che la s.r.l.s. (*ante* D.L. n. 76/2013) dovesse essere a durata indeterminata, non potendosi indicare un termine di durata della società, cfr. Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012. Di contrario avviso era la Massima n. 127 del Consiglio Notarile di Milano: «Pur senza spunti testuali - ma in presenza di una chiara opzione nella disciplina legale della s.r.l., che non necessita alcuna disciplina convenzionale aggiun-

(segue)

2, c.c.), con la conseguenza (ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c.) (38) della facoltà di recesso *ad nutum* di qualsiasi socio, in qualsiasi momento della vita della società, ma con un preavviso "rigido" (cioè non statutariamente modificabile, come invece è possibile nella s.r.l. "ordinaria", a causa della ripetuta inderogabilità del «modello standard» di atto costitutivo) di 180 giorni;

b) quanto alla data di chiusura degli esercizi sociali, stante il principio generale di durata annuale dell'esercizio sociale (arg. ex artt. 2478 *bis*, comma 1, e 2364, comma 2, c.c.), alla considerazione secondo la quale l'esercizio apertosi in coincidenza con la data di iscrizione al Registro delle Imprese della s.r.l.s. (ad esempio, il 1° dicembre 2013) parrebbe doversi concludere esattamente un anno dopo (vale a dire, nell'esempio, il 30 novembre 2014); anche se, per il vero, la legge fiscale detta una presunzione di coincidenza dell'esercizio sociale con l'anno solare, nel caso in cui «la durata dell'esercizio o periodo di gestione non» sia «determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o» sia «determinata in due o più anni» (art. 76, comma 2, TUIR) (dalla legge fiscale, invero, potrebbe trarsi l'indizio affinché, nell'esempio appena visto, il primo esercizio intercorra tra il 1° novembre 2013 e il 31 dicembre 2013 mentre il secondo esercizio coincida con l'anno solare 2014).

Tuttavia, con riferimento a questo tema della scadenza degli esercizi e, in particolare, del primo esercizio (dalla quale poi dipendono, per "trascinamento", le date di scadenza degli esercizi successivi), pare potersi legittimamente obiettare che l'eventuale introduzione nell'atto costitutivo della s.r.l.s. di una clausola che raggugli la scadenza del primo esercizio al giorno finale dell'anno solare in corso alla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese non sembra attentare al principio in base al quale la s.r.l.s. può essere costituita solo e soltanto in base al *wording* del «modello standard» di atto costitutivo che non preveda nulla su questo punto (39). Invero, ciò che non è consentito introdurre nell'atto costitutivo della s.r.l.s. paiono essere tutte quelle regole (tipicamente contenute in uno "statuto" societario) destinate a disciplinare "stabilmente" la vita della società in questione; ma non pare invece che sia inammissibile introdurre nell'atto costitutivo di s.r.l.s. norme di carattere "effimero" (e quindi non di natura tecnicamente "statutaria"), destinate cioè a regolamentare temporaneamente l'attività sociale: ne è un chiaro esempio la clausola (che pare di indiscutibile introduzione e che sia) contenuta nell'atto costitutivo della s.r.l.s.

per regolamentare la durata in carica del primo organo amministrativo della s.r.l.s. (e con la quale quindi si può scegliere se nominarlo per un termine determinato oppure, come più spesso accade, a tempo indeterminato); così come pare esserne altro esempio, appunto, la norma che definisca la durata del primo esercizio (facendola, di regola, coincidere con l'ultimo giorno dell'anno solare in corso alla data di stipula dell'atto costitutivo e, quindi, in perfetta linea con quanto sancito dalla normativa fiscale per il caso di atto costitutivo che non disponga diversamente circa la durata degli esercizi sociali).

La riduzione del capitale sociale per perdite nella s.r.l.s. (e nella "nuova s.r.l.c.r.")

Alla s.r.l.s. si applicano, come già più volte osservato, le norme della s.r.l. "ordinaria" «in quanto compatibili». È quindi da verificare la compatibilità del capitale minimo della s.r.l.s. (e della "nuova s.r.l.c.r."), con le norme "ordinarie" della s.r.l. in materia di riduzione del capitale per perdite (artt. 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c.).

Al riguardo, è senz'altro forte, a prima vista, la tentazione di ritenere che, data l'esiguità del capitale minimo previsto per dette strutture societarie, alle stesse si renda inapplicabile la disciplina "ordinaria" della s.r.l. in tema di riduzione del capitale per perdite: in altri termini, si potrebbe essere indotti a ritenere che, se il legislatore stesso non ha inteso il capitale sociale (stante la possibile sua esiguità) quale presidio a tutela dei terzi, allora non sarebbero operative nemmeno le norme che garantiscono

Note:

(segue nota 37)

tiva - deve ritenersi che i soci di una s.r.l. semplificata possano scegliere tra il regime della società "contratta a tempo indeterminato" (art. 2473, comma 2, c.c.) e quello della società con un termine di durata, non espressamente previsto nel contenuto dell'atto costitutivo né della s.r.l. ordinaria (art. 2463 c.c.), né della s.r.l. semplificata (art. 2463 *bis* c.c.).»

(38) Per il quale «Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno».

(39) Nel senso che non possa indicarsi alcuna scadenza per il primo esercizio (ma che il bilancio possa comunque essere riferito all'anno solare) cfr. invece Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012; e Comitato notarile del Triveneto, *massima A.A.7*. A questa opinione si è contrapposto il contrario avviso del Consiglio Notarile di Milano nella *Massima n. 127 del 5 marzo 2013*.

nel tempo la sussistenza di un dato capitale minimo.

Tuttavia, in assenza di un'esplicita norma di esonero delle s.r.l.s. (e delle "nuove s.r.l.c.r.") dall'applicazione della disciplina "ordinaria" in tema di riduzione per perdite, non sembra si possa ritenere che la funzione del capitale in queste s.r.l. "a capitalizzazione ridotta" possa essere degradata a quella di mera quantificazione dei conferimenti iniziali, in quanto tale conclusione pare incompatibile con il regime di responsabilità limitata dei soci, che è un inevitabile derivato del fatto che la s.r.l., comunque declinata in un qualsiasi suo sottotipo, è una struttura dotata di "personalità giuridica". Invero, anche a tacere della possibile fattispecie della s.r.l.s. (o della "nuova s.r.l.c.r.") con un capitale sociale attestato al valore di nominali 9.999 euro (e, quindi, di "quasi" 10mila euro, in quanto non si vedrebbe proprio che differenza ci sarebbe, in tal caso, con la s.r.l. a capitalizzazione "normale"), nella s.r.l.s. (e nella "nuova s.r.l.c.r."), che pur sempre sono società di capitali con responsabilità limitata dei soci, non pare ammissibile il permanere di detta responsabilità limitata in una situazione di azzeramento del capitale sociale causata dalle perdite che la società subisca, e ciò anche se la "linea di galleggiamento" (vale a dire, il capitale "minimo") sia posizionata, nel caso delle s.r.l.s. (e delle "nuove s.r.l.c.r."), a un livello inferiore rispetto a quella delle s.r.l. con capitalizzazione "normale".

Cosicché, se, nella s.r.l. con capitalizzazione "normale", il concetto di "perdita rilevante" (e cioè, a seconda dei casi, oltre il terzo o sotto il "minimo di legge") matura partendo dal presupposto che la s.r.l. in questione abbia il proprio capitale sociale stabilito in un dato valore nominale e che il "minimo di legge" sia fissato in 10mila euro, nel caso della s.r.l.s. (e, pure, in quello della "nuova s.r.l.c.r.") si deve semplicemente partire dal presupposto che si tratta di società con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro e che, per esse, il "minimo di legge" è, appunto, stabilito in un solo euro (40).

L'evoluzione "regressiva" della s.r.l. in s.r.l.s.

A prima lettura, la normativa sulle s.r.l.s. (e sulle "vecchie" s.r.l.c.r.) aveva legittimato l'impressione che, trattandosi di sottotipi societari di "entrata" (nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico) e non di "destinazione" (come dimostrerebbero le agevolazioni ottenibili solo nella fase di costituzione e l'obbligatoria struttura standardizzata dell'at-

to costitutivo di s.r.l.s.), la s.r.l.s. (e la s.r.l.c.r.) avrebbero potuto evolvere solo in direzione "ascensionale" (e cioè, ad esempio, dalla s.r.l.s. alla s.r.l. "ordinaria") e quindi non in direzione "regressiva" (e cioè, ad esempio, dalla s.r.l. "ordinaria" alla s.r.l.s.) (41). In questo senso "lavorava" anche l'impressione, poi progressivamente scemata, che la s.r.l.s., a causa dell'evolvere dell'età dei suoi soci, fosse da qualificare come una fattispecie "a orologeria", cioè obbligata, a un certo tempo dato, a progredire ascensionalmente verso un assetto strutturale più evoluto.

Vi è peraltro da osservare che, dalla normativa in materia, non sembra emergere, né esplicitamente, né implicitamente, un divieto di evoluzione "regressiva".

Che dunque una s.r.l. "ordinaria" possa evolvere verso una s.r.l.s. (evidentemente agendo sulla denominazione sociale e adottando il «modello standard»), non pare da escludere (anche se è evidentemente molto più plausibile che si verifichi il caso del "passaggio" di una s.r.l. "ordinaria" con capitale superiore ai 10mila euro in una s.r.l. "ordinaria" con capitale inferiore ai 10mila euro), e ciò sia per effetto di una volontaria riduzione del capitale sociale al di sotto dei 10mila euro sia, più frequentemente, per il caso di perdite che riducano il capitale della s.r.l. sotto i 10mila euro, ma pur sempre al di sopra di 1 euro (e, quindi, in tal caso, senza dover necessariamente trasformare la società in società di persone o sciogliere la società). Questi profili sono più oltre meglio dettagliati.

La "nuova s.r.l.c.r."

Il D.L. n. 76/2013 introduce dunque la nuova figura della s.r.l. con capitale posizionato al di sotto dei 10 mila euro e, più precisamente, necessariamente compreso tra 1 e 9.999,99 euro (nuovo art. 2463, comma 4, primo periodo, c.c., introdotto dall'art. 9, comma 15 *ter*, D.L. n. 76/2013).

Per questa s.r.l. "ordinaria" con capitale sociale

Note:

(40) Cfr. in tal senso la Massima n. 131 del Consiglio Notarile di Milano (emanata anteriormente il D.L. 76/2013 ma tuttora applicabile sotto questo aspetto).

(41) Secondo Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, non sarebbe possibile l'involuzione da una s.r.l. "ordinaria" a una s.r.l.s. per il fatto che la s.r.l.s. sarebbe una «variante della s.r.l. ordinaria destinata ad operare solo nella fase di start up dell'impresa e che non sembra, quindi, poter rappresentare modello di approdo all'esito della trasformazione di una società già esistente».

posizionato al di sotto dei 10 mila euro, viene anzitutto disposto (ai sensi del nuovo art. 2463, comma 4, secondo periodo, c.c.) che «i conferimenti devono farsi in denaro» e che essi «devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione». Pertanto, non si può far luogo a conferimenti in natura e i conferimenti in denaro non possono essere eseguiti «per centesimi», in quanto le quote di capitale sociale sottoscritte devono essere liberate per intero in sede di atto costitutivo (42).

Inoltre, dato che si tratta di una società assai poco capitalizzata, ne viene imposta (dal nuovo art. 2463, comma 5, c.c., introdotto dall'art. 9, comma 15 *ter*, D.L. n. 76/2013) una «progressiva patrimonializzazione forzosa», in quanto «dagli utili netti risultanti dal bilancio» di ogni esercizio in cui questo accantonamento si rende occorrente, deve essere dedotto un importo pari almeno a un quinto di detti utili, il quale è da destinare anzitutto alla formazione e poi alla progressiva integrazione della «riserva legale» della società, fino a che la somma del capitale sociale e di questa riserva non raggiunga l'ammontare di 10mila euro (non pare che, in tale addizione, stante il tenore letterale della legge, la quale contempla la somma di queste due sole «voci» - il capitale e la riserva legale -, possano essere considerate, in aumento della loro somma, altre eventuali poste di patrimonio netto) (43); una volta dunque raggiunto questo traguardo dei 10mila euro torna poi vigente - ove ne ricorrano i presupposti applicativi - la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale, e ciò fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (salvo poi doversi tornare ad applicare la regola dell'accantonamento del quinto degli utili ove la somma di capitale e riserva legale scenda, per qualsiasi ragione, sotto la soglia dei 10 mila euro).

È complicato dire se questa «patrimonializzazione forzosa» disposta per la «nuova s.r.l.c.r.» si applichi pure alla s.r.l.s.. Dal punto di vista formale, la norma che la dispone è stata collocata all'ultimo comma dell'art. 2463 c.c., e quindi prioritariamente pensata per la s.r.l. «ordinaria» che abbia il capitale «sotto soglia»: è facile derivarne la considerazione che, se il legislatore avesse voluto rendere applicabile la norma in questione anche alla s.r.l.s., avrebbe dovuto scegliere una sua diversa collocazione e che, non avendola scelta, la norma non può rendersi applicabile anche alla s.r.l.s. Peraltro, non appare implausibile anche un'argomentazione più si-

stematica: invero, per effetto del richiamo alle norme della s.r.l. «ordinaria» «in quanto compatibili» che è operato dall'art. 2463-bis, ultimo comma, c.c., si potrebbe ritenere questa «patrimonializzazione forzosa» come un elemento caratteristico di tutte le s.r.l. con il capitale posizionato al di sotto della soglia rappresentata dal «minimo legale» prescritto per la s.r.l. «ordinaria», e quindi applicabile anche alla s.r.l.s., reputando cioè la «sottopatrimonializzazione» una situazione temporanea di tutte queste società, bensì consentita per facilitare la loro fase di *start-up*, ma necessariamente destinata ad evolversi nel corso della loro esistenza.

La riduzione del capitale della s.r.l. «ordinaria» sotto il «minimo legale»

Potendosi costituire s.r.l. «ordinarie» con capitale sociale di valore nominale inferiore a 10mila euro, occorre pertanto prendere in considerazione il tema della riduzione (volontaria od obbligatoria) del capitale sociale di una s.r.l. «ordinaria» al di sotto del limite di cui all'art. 2463, comma 2, n. 4), c.c.

Sulla riduzione «volontaria», non paiono esserci problemi: se una s.r.l. con capitale inferiore ai 10 mila euro si può «avere» in sede di costituzione, pare non si possa impedire di giungere a questo risultato «partendo» da una s.r.l. «ordinaria» e riducendo il valore nominale del capitale sociale a un ammontare compreso tra 1 e 9.999,99 euro: è chiaro che, in tal caso, nella deliberazione con la quale si dispone la riduzione del capitale sociale, occorrerebbe esplicitare che tale riduzione di capitale viene effettuata in funzione della continuità aziendale e che, quindi, non si tratterebbe di una riduzione «liquidatoria» quale altrimenti sarebbe per effetto dell'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. (norma che dovrebbe pertanto intendersi resa implicitamente derogabile per effetto dell'introdotta possibilità di costituire una s.r.l. con capitale con valore nominale inferiore a 10 mila euro). A questo approdo non si

Note:

(42) Anche a questo proposito può dunque ripetersi la considerazione che detta norma provoca una paradossale conseguenza: qualora il capitale della «nuova s.r.l.c.r.» sia attestato a un valore nominale superiore a 2mila 500 euro, in sede di atto costitutivo occorre un versamento superiore a quello che dovrebbe essere effettuato per la costituzione di una s.r.l. «ordinaria» non unipersonale.

(43) Ciò che peraltro appare giustificato dal fatto della «indisponibilità» delle poste patrimoniali denominate «capitale» e riserva legale e, viceversa, della «disponibilità» da parte dei soci delle altre voci che compongono il patrimonio netto.

potrebbe certo giungere se la “nuova s.r.l.c.r.” venisse intesa come una fattispecie “d’ingresso” nel sistema, destinata ad evoluzioni solo “in aumento”: ma, come già rilevato, nell’ordinamento non paiono esservi indizi, espliciti o impliciti, secondo i quali la s.r.l. a capitale ridotto sia da intendere come una situazione temporanea; e ciò, anche perché la stessa “forzosa patrimonializzazione progressiva” di cui sopra s’è detto agisce sul patrimonio netto e non sul capitale (cosicché, all’esito di questa avvenuta patrimonializzazione, si potrà avere - in ipotesi - un - società bensì con una riserva legale di 9.999 euro, ma con il capitale sociale pur sempre posizionato al valore nominale di 1 euro); in altri termini, se dalla legge è programmato un incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla stipula dell’atto costitutivo, il capitale sociale può comunque rimanere posizionato tra 1 e 9.999,99 euro per l’intera durata della società, senza mai dover evolvere.

Ma anche in ipotesi di riduzione del capitale a causa di perdite il ragionamento pare poter essere il medesimo. È vero che l’art. 2483 *ter* c.c., dispone la reintegrazione del capitale sociale al “minimo legale”, salvo doversi trasformare la società o aversi la società in stato di scioglimento, ma è pure vero che, se valesse quanto appena osservato per la riduzione “volontaria” del capitale, una identica logica condurrebbe a ritenere anche l’art. 2483 *ter* c.c., implicitamente integrato con l’eventualità che il “provvedimento” adottato dall’assemblea che rileva le perdite non sia di ricapitalizzazione al “valore legale minimo” (di cui all’art. 2463, comma 2, n. 4), c.c.), di trasformazione o di messa in liquidazione, ma sia appunto di continuazione della s.r.l. con il capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro.

Ancora, se è possibile ipotizzare che una “nuova s.r.l.c.r.” possa ridurre per perdite il suo capitale e posizionarlo, in esito alla operazione di riduzione (e di eventuale ricapitalizzazione), a un valore nominale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, non si vedrebbe perché a tale risultato non potrebbe giungersi “partendo”, invece che da una “nuova s.r.l.c.r.”, da una “s.r.l.” che abbia un capitale pari o superiore al “valore legale minimo” (di cui all’art. 2463, comma 2, n. 4, c.c.).

È peraltro evidente che, se fosse possibile questa evoluzione di una s.r.l. “ordinaria” in una s.r.l. a capitale ridotto, si attiverebbe in tal caso l’applicazione di tutte le norme “proprie” della s.r.l. con capitale ridotto, e pertanto: la norma che impone la liberazione integrale del capitale sociale nonché la norma che impone la destinazione a riserva legale

del quinto degli utili d’esercizio fino al raggiungimento della soglia di 10mila euro come somma di capitale sociale e di riserva legale (potrebbe forse pensarsi, se si trattasse di una ricapitalizzazione posteriore all’azzeramento del capitale sociale per perdite, anche all’applicabilità della norma che impone di capitalizzare la società solo mediante conferimenti in danaro, quasi come se ci si trovasse in una situazione di una “ripartenza” della società; ma, probabilmente, sarebbe prevalente l’osservazione, sopra formulata, circa il fatto che tale norma non pare atta a disciplinare i versamenti di capitale diversi da quelli da effettuarsi in sede di atto costitutivo).

S.r.l. ordinaria “a capitale ridotto” e s.r.l. “semplificata”

La s.r.l. disegnata dalla legge di conversione del D.L. n. 76/2013 dunque presenta, quale principale caratteristica innovativa, il fatto di poter avere il capitale sociale «determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro» (art. 9, comma 15 *ter*, D.L. n. 76/2013, il quale introduce due nuovi commi dopo il terzo comma del previgente art. 2463 c.c., e posiziona questa facoltà di attestare il capitale sociale della s.r.l. sotto la soglia dei 10 mila euro nel primo periodo del nuovo comma 4 di detto art. 2463 c.c.). In altri termini, gli imprenditori - e gli operatori professionali - dispongono, d’ora innanzi, per effetto del D.L. n. 76/2013, del seguente strumentario operativo:

a) una s.r.l. “ordinaria”, che può indifferentemente avere il capitale sociale posizionato a un valore nominale di 10 mila euro (o superiore) oppure sotto questa asticella dei 10 mila euro (va notato che l’espressione del capitale sociale al di sotto dei diecimila euro non ha più impatto sulla denominazione sociale e che quindi essa non cambia a seconda che il capitale sia, o meno, “sotto soglia” rispetto al “minimo legale” prescritto per la s.r.l. “ordinaria” con capitalizzazione “normale”); viene da osservare, al riguardo, che questa possibilità di stabilire il capitale sociale al di sotto della soglia di 10mila euro non pare essere una assorbente ragione per derivarne una considerazione in termini di esistenza di due diversi tipi di s.r.l. (uno “normale”, con capitale “regolare”; l’altro “speciale”, con capitale “ridotto”), come è d’altronde significativamente evidenziato anche dal fatto che per la “nuova s.r.l.c.r.” non v’è più - come detto - un obbligo di specifica caratterizzazione mediante una apposita denominazione che (come in precedenza accadeva) alluda al

suo ridotto capitale; né forse pare potersi nemmeno parlare della s.r.l. con capitale sotto i 10mila euro come di un “sottotipo” rispetto alla s.r.l. con capitale “regolare”; e ciò, in quanto non sembra che le differenze di disciplina della s.r.l. con capitale ridotto rispetto alla s.r.l. con capitale “regolare” (che sono limitate alle modalità di formazione del capitale sociale iniziale della s.r.l. a capitale ridotto e della sua riserva legale) siano così tanto caratterizzanti da consentire di individuare quella a capitale ridotto come una struttura dotata di proprie peculiarità (una specie di “sorella minore”) rispetto alla matrice dalla quale essa promana (in altri termini, sembra sia qui riproponibile - seppur mutando gli opportuni riferimenti - la stessa considerazione per la quale la s.r.l. con un capitale sociale pari o superiore a 120mila euro - oppure dotata di determinate altre caratteristiche dimensionali - non pare essere un “sottotipo” o, meglio, un “sovratipo”, rispetto alla s.r.l. che non abbia l’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo);

b) una s.r.l. “semplificata”, che è (questa sì) un “sottotipo” di quella “ordinaria” perché, seppur impregnata dei medesimi principi “fondanti” del “tipo s.r.l.” (e cioè, il fatto che i soci non rispondono delle obbligazioni sociali, che il capitale non è suddiviso in azioni e che il ruolo del socio ha un rilievo centrale nelle decisioni attinenti la struttura e la gestione della società) (44), è fortemente caratterizzata (oltre che da altre regole “sue proprie”, quali la sua incompatibilità con soci che non siano persone fisiche) dalla pressoché totale mancanza di autonomia statutaria (che è invece una delle caratteristiche più salienti del “tipo s.r.l.”), per la ragione di doversi inderogabilmente adottare, quali clausole dall’atto costitutivo, quelle imposte dal predetto «modello standard».

In altri termini, avendo il legislatore introdotto, accanto alla possibilità di costituire la s.r.l.s., l’opportunità di avere una s.r.l. “ordinaria” con capitale al di sotto del valore nominale di 10mila euro, si dispone ora, per effetto del D.L. n. 76/2013, di due diversi schemi di s.r.l. “a capitale ridotto” (rispetto al capitale minimo della s.r.l. “ordinaria”): una caratterizzata dall’atto costitutivo “standard” (e, perciò, con costi di costituzione pressoché azzerati) e dal fatto di avere come soci solo le persone fisiche e l’altra caratterizzata invece da un “normale” statuto *tailor made* e, quindi, con usuali costi professionali (e tributari). Insomma, l’atto costitutivo “standard” della s.r.l.s. è il “prezzo da pagare” per l’avvio di una struttura societaria che si potrebbe efficacemente definire come una *start up low cost*: i cui co-

sti “ordinari” di costituzione sono “permutati” con il “costo” di non poter disporre di quella flessibilità statutaria che è un dato caratteristico della s.r.l. “ordinaria”.

Il versamento iniziale del capitale sociale nella s.r.l. “ordinaria” e “semplificata”

Come visto in precedenza, una caratteristica che, per effetto del D.L. n. 76/2013, accomuna “tutte” le s.r.l. (e cioè quella con capitale “ordinario”, quella con capitale “ridotto” e quella “semplificata”) è il dato del versamento del capitale sociale “iniziale”: sia che esso debba essere eseguito per l’intero ammontare sottoscritto (ciò che obbligatoriamente deve avvenire per la società unipersonale, per la “nuova s.r.l.c.r.” e per la s.r.l.s.) sia che esso possa avvenire solo per (almeno) 25 centesimi, occorre che siano gli amministratori a riceverlo (il versamento va diretto «all’organo amministrativo», secondo l’art. 2464, comma 4, c.c., per le s.r.l. “ordinarie” e l’art. 2463 *bis*, comma 2, n. 3), c.c., per le s.r.l.s.; e «alle persone cui è affidata l’amministrazione», secondo l’art. 2463, comma 4, c.c., per le “nuove s.r.l.c.r.”).

In altri termini (con ciò attraendosi nella s.r.l. “ordinaria” una regola dettata per la s.r.l.s. fin dalla sua originaria introduzione nel nostro ordinamento), è stato eliminato l’obbligo del versamento del capitale iniziale (o dei suoi “centesimi”) in banca (obbligo che invece permane se si costituisce una s.p.a.: ma non è esattamente chiara questa differenza di trattamento tra s.p.a. e s.r.l.), sostituendolo appunto con un versamento “nelle mani” degli amministratori e disponendo che «I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto [costitutivo]» (art. 2464, comma 4, c.c., norma da applicarsi anche alla s.r.l.s. per effetto del richiamo nella s.r.l.s. delle norme della s.r.l. «in quanto compatibili» operato dall’art. 2463 *bis*, ultimo comma, c.c.) (45).

Se dunque l’abolizione dell’obbligo del versamento dei “centesimi” in banca può apparire una

Note:

(44) La s.r.l.s. come ogni altra s.r.l. può avere qualsiasi oggetto, compresa - evidentemente - l’attività professionale di cui all’art. 10, L. 12 novembre 2011, n. 183; e fatta eccezione per l’esercizio di quelle attività per le quali occorre una forma sociale diversa dalla s.r.l. oppure occorre un capitale sociale maggiore di 9.999,99 euro.

(45) Peraltro, come già osservato, il «modello standard» di cui al D.M. n. 138/2012 non solo richiede (al punto 9) di esplicitare i mezzi di pagamento utilizzati, ma fa carico agli amministratori anche di dichiarare «di aver ricevuto la predetta somma», di «rilasciarne] ampia e liberatoria quietanza» e di «attestare] che il capitale sociale è interamente versato».

semplificazione, questa novità normativa reca peraltro alcuni profili di notevole complicazione. Anzi tutto, con riferimento all'indicazione dei predetti «mezzi di pagamento» occorre osservare che, se si tratta di versamenti di valore superiore ai mille euro, dato che cifre del genere non possono (se non con l'intervento di un intermediario autorizzato) essere corrisposte in contanti (art. 49, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), altro non resta che immaginarne un versamento mediante assegno (evidentemente emesso a favore della "società costituenda" e incassabile sull'istituendo conto bancario della società stessa, che gli amministratori provvederanno ad "aprire" non appena la società sia iscritta nel Registro delle Imprese) (46). Appare problematico che possa però trattarsi di un assegno bancario (47): anche se tale assegno è sicuramente un «mezzo di pagamento» (48), non essendone tuttavia garantita la copertura, potrebbe pensarsi che il suo utilizzo non integri il rispetto della norma secondo cui «alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato» almeno il 25 per cento del capitale sottoscritto, il che, come noto, è una "condizione" per poter procedere alla costituzione della società (prescritta, con riferimento all'art. 2342, comma 2, c.c., dall'art. 2329, n. 2), c.c., il cui disposto normativo è "importato" nella s.r.l. per effetto del richiamo ad esso contenuto nell'art. 2463, comma 3, c.c., ovviamente applicabile alla s.r.l.s. in forza del "solito" art. 2463 bis, ultimo comma, c.c.). E ciò a maggior ragione qualora gli amministratori di detto versamento debbano "dare quietanza" e debbano conseguire una valutazione in termini di "avvenuto versamento" del capitale sociale.

È infine pure da escludere che i soci possano effettuare il versamento del capitale iniziale mediante un bonifico bancario ordinato a nome della costituenda società, per l'evidente ragione che questa ancora non esiste (49).

Da questo panorama normativo occorre inoltre inevitabilmente discendere la necessaria presenza dei neo nominati amministratori alla stipula dell'atto costitutivo, al fine di (accettare seduta stante l'incarico e pertanto di poter) ricevere il predetto versamento. Il fatto è che la "scena" della presenza degli amministratori all'atto costitutivo di una società di capitali è bensì frequente, ma non del tutto scontata. Anzi, nel caso in cui la s.r.l. sia costituita tra soci diversi dalle persone fisiche, è abbastanza normale che coloro che sono nominati amministratori della nuova s.r.l. non siano presenti all'atto costitutivo; la probabilità di assenza raggiunge poi la massima punta quando le s.r.l. sono costituite da so-

ci non italiani: costoro, di solito, rilasciano procura al loro avvocato italiano e gli stranieri che sono nominati amministratori invariabilmente non presenziano. Di qui il dubbio se coloro che saranno nominati amministratori possano sopperire altrimenti a questo onere della loro presenza fisica alla stipula dell'atto costitutivo. Alla risposta positiva si può probabilmente giungere attraverso due "strategie":

a) in vista della sua nomina, il candidato amministratore potrebbe formulare una accettazione di carica anteriore all'atto costitutivo, subordinata all'effettivo verificarsi della sua nomina, e rilasciare una procura (ad esempio, a un professionista o a uno dei soggetti che sicuramente presenzieranno alla stipula dell'atto costitutivo), affinché questi possa ricevere il versamento dei "centesimi" in nome e per conto del "mandante" (in alternativa, potrebbe anche valutarsi se, mediante una procura, addirittura si possa attribuire al procuratore il potere stesso di accettare la carica in nome e per conto del nominando amministratore, oltre che il potere di ricevere il predetto versamento; invero, non appare

Note:

(46) In Consiglio Nazionale del Notariato, *Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie*, in *CNN Notizie*, 4 settembre 2013, si ipotizza anche la soluzione dell'assegno intestato all'amministratore o del bonifico ordinato a suo favore. Queste modalità suscitano però qualche perplessità o, meglio, sollecitano una precisazione: infatti, se si intesta un assegno a "Mario Rossi", stante la sua intrasferibilità, l'assegno non potrà che essere incassato da Mario Rossi sul suo conto personale (l'importo versato dovrà poi essere girato dal conto dell'amministratore al conto della società, una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l'assegno o il bonifico come un versamento effettivamente avvenuto "a favore della società" (e ciò pure senza necessariamente pensare al caso dell'amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società). Se invece si vuole rendere l'assegno incassabile sul conto della società, si dovrebbe in effetti intestarlo a "Mario Rossi quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl". Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che agli sportelli delle banche sorgerà più di un dubbio su questa operatività, sia in sede di emissione che in sede di incasso dell'assegno) al cospetto della più semplice soluzione di intestare l'assegno alla "costituenda società".

(47) Nel senso della non utilizzabilità dell'assegno bancario, cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, *Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie*, in *CNN Notizie*, 4 settembre 2013.

(48) Al riguardo, pare potersi senz'altro prendere a prestito l'esperienza, anche se ad altro titolo maturata, nella «indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo», di cui all'art. 35, comma 22, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248.

(49) In tal senso cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie*, in *CNN Notizie*, 4 settembre 2013.

che l'attività demandata a questo procuratore sia di natura talmente "personale" per il soggetto che sia nominato amministratore, da non poter essere da lui delegata);

b) si potrebbe pensare anche alla soluzione che i futuri soci conferiscano a una banca un mandato irrevocabile di ricevere il versamento dei centesimi in un "conto vincolato" al fatto che una certa società sia costituita entro un dato termine (in modo che, scaduto inutilmente quel termine, i fondi possano essere restituiti a chi li ha versati) e che il conto possa essere movimentato solamente da coloro che di tale società risulteranno essere gli amministratori (50). Non si tratterebbe, in tal caso, di un versamento esattamente effettuato "nelle mani" degli amministratori; ma, dato che gli amministratori, qualora ricevano il versamento direttamente nelle proprie mani, "girano" seduta stante l'assegno in una banca e che quindi l'effetto finale è identico, non pare che sussistano valide ragioni per non tenere in considerazione anche questa possibile soluzione del versamento "diretto" dei soci in una banca (la quale, invero, si scontra, in pratica, con gli standard operativi delle procedure bancarie, che dovrebbero appositamente esser rese flessibili a que-

sto nuovo scenario: ma non appare impossibile riuscirci, visto che le banche, come detto, tengono comunque attiva la analoga procedura di deposito dei "centesimi" per la costituzione delle s.p.a.).

Altra tematica inerente a quanto è stato finora osservato è quella del versamento del denaro «alle persone cui è affidata l'amministrazione». Non pare che dall'espressione normativa sia derivabile un versamento necessariamente congiunto e contemporaneo a tutti coloro che sono nominati amministratori, anche perché nel sistema c'è (artt. 1716, 2257, 2262, 2475-bis c.c.) un principio di eseguibilità in via disgiuntiva degli incarichi conferiti a una pluralità di soggetti. Pertanto, pare sufficiente che il versamento del capitale iniziale o dei suoi "centesimi" avvenga nelle mani di uno solo dei neo nominati amministratori e quindi a prescindere dal fatto che essi siano tutti presenti e che tutti abbiano già accettato la carica.

Nota:

(50) In tal senso cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie*, in *CNN Notizie*, 4 settembre 2013.

Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013

di Giorgio Marasà

Si riassumono le vicissitudini legislative di s.r.l.s. e di s.r.l.c.r. che si sono concluse, almeno all'attualità (D.L. n. 76/2013, conv. in L. n. 99/2013), con la soppressione della s.r.l.c.r., con l'eliminazione di alcune limitazioni che caratterizzavano le s.r.l.s. e con l'estensione alle s.r.l. ordinarie del privilegio - che prima era riservato alle due "varianti" di s.r.l. - di poter costituire la società con un capitale inferiore a diecimila euro. Si individuano alcuni problemi determinati dall'inserimento delle nuove regole all'interno del sistema del codice civile (se tale "privilegio sia fruibile solo nella fase della costituzione della società oppure no, se la disposizione dell'art. 2430 c.c., sulla formazione accelerata della riserva legale sia applicabile anche alle s.r.l.s.). Si analizzano le conseguenze discendenti dalle diverse possibili soluzioni di tali problemi (*).

Nuovi spazi per la s.r.l. nella recente legislazione

Alcuni dei numerosi interventi legislativi che hanno riguardato la s.r.l. negli ultimi tempi si segnalano per avere aperto nuove opportunità nell'uso di questa forma societaria (1). La valorizzazione della s.r.l., già promossa dalla riforma del diritto societario del 2003, risulta accentuata vuoi dalla legittimazio-

Note:

(*) Rielaborazione di un intervento alla Giornata di studio su *Le nuove società a responsabilità limitata*, Università di Macerata, 12 aprile 2013.

(1) Una ragionata sintesi delle più recenti modifiche legislative in materia di s.r.l. in Zanarone, *L'evoluzione recente della s.r.l.: alla ricerca del sistema*, Relazione al Seminario, tenutosi alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma il 2 maggio 2013 (al momento inedita e che ho potuto consultare grazie alla cortesia dell'Autore).